

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 5

(Responsabile unico del progetto)(2)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del progetto di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

(3)

3. Il responsabile unico del progetto assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

(4)

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile unico del progetto anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

(5)

5. Il responsabile unico del progetto deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

(6)

6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile unico del progetto, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

(1)(7)

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del progetto un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

(8)

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003

2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

5 Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

6 Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

7 Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

8 Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024